

# **Disposizioni applicative della L.R. n. 24/2000 "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari" – Organizzazioni Interprofessionali**

## **1. REQUISITI**

Ai sensi della L.R. 24/2000 e del Reg. (CE) 1234/2007 possono essere costituite Organizzazioni Interprofessionali (in sigla O.I.) per singolo prodotto o per settore di prodotti agroalimentari, tra quelli individuati all'art. 1 del Reg. (CE) 1234/2007. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere, altresì, costituite per tipologia merceologica o per singole produzioni a qualità regolamentata (es. DOP e IGP).

La Regione riconosce ed iscrive l'O.I. nell'apposito Elenco regionale, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5, commi 2 e 3, nonché dall'art. 6 della L.R. 24/2000, così come integrati in base alla normativa comunitaria con quanto indicato al successivo paragrafo 9, lettere A), B) e C), rispettivamente per i settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

Ai fini del riconoscimento regionale, l'O.I. deve avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'O.I. deve rappresentare la filiera del prodotto o settore di interesse, intesa come insieme delle imprese che concorrono alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

Le O.I. sono composte, di norma, da rappresentanti delle imprese connesse alla produzione, al commercio e alla trasformazione dei prodotti, che ai sensi delle presenti disposizioni applicative vengono definiti anche comparti.

In sede di presentazione dell'istanza di riconoscimento, l'assenza di uno dei comparti sopradescritti nella composizione dell'O.I. deve essere motivata; è comunque obbligatoria la presenza del comparto connesso alla produzione.

Tra le motivazioni che giustificano l'assenza di uno dei comparti, a mero titolo esemplificativo, possono rientrare:

- la dimostrazione da parte dell'associazione richiedente il riconoscimento quale O.I. di aver attuato iniziative finalizzate a favorire l'adesione all'associazione di soggetti appartenenti a tutti e tre i comparti;
- l'impossibilità di coinvolgere uno dei comparti per peculiarità legate al settore o prodotto per cui si costituisce l'O.I., ferma restando la presenza almeno dei due comparti che incidono maggiormente sulla caratterizzazione del prodotto finale.

Se in un'O.I. costituita originariamente da rappresentanti dei tre comparti viene in seguito a mancare l'adesione dei rappresentanti di uno di essi per carenza di interesse, il riconoscimento può essere mantenuto, purché sia comunque presente la componente agricola. Nel caso un comparto (es. trasformazione) sia suddiviso in sottofasi (es. prima e seconda trasformazione) e ciascuna sottofase sia rappresentata autonomamente nell'ambito della O.I., è necessario che lo statuto garantisca che tali sottofasi costituiscono comunque un comparto unico, e che ciascun comparto, complessivamente considerato, abbia un peso equilibrato all'interno dell'O.I..

Possono aderire all'O.I. in qualità di soci i soggetti individuati al successivo paragrafo 3.

Non possono essere riconosciute, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 24/2000 le Organizzazioni che:

- a) svolgano direttamente attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti;
- b) svolgano attività che possano causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione, nuocere al buon funzionamento dell'Organizzazione Comune di Mercato o creare distorsioni di concorrenza, che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di politica agricola;
- c) prevedano la determinazione dei prezzi, salvo le misure che possono essere adottate nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;
- d) creino discriminazioni o eliminino la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti della filiera.

## **2. PERSONALITA' GIURIDICA**

Le O.I. devono essere costituite quali associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica.

Qualora l'ambito operativo sia quello regionale è sufficiente che l'associazione abbia il riconoscimento di personalità giuridica a livello regionale, ai sensi della L.R. 37/2001; qualora invece operi anche fuori dal

territorio regionale, il riconoscimento della personalità giuridica è ottenuto a livello nazionale, con iscrizione nel relativo registro tenuto presso la Prefettura territorialmente competente.

### **3. SOCI DELL'O.I.**

I soggetti che possono partecipare all'O.I. come soci effettivi sono:

- per la produzione agricola: le Organizzazioni Professionali agricole, le Associazioni delle Cooperative agricole, le Organizzazioni di Produttori riconosciute;
- per la trasformazione: le Organizzazioni di rappresentanza del settore della trasformazione e le imprese attive nel settore;
- per il commercio e la distribuzione: le Organizzazioni di rappresentanza del settore del commercio e della distribuzione e le imprese attive nel settore.

Possono essere soci, ad esempio, in qualità di soci consultivi o sostenitori, anche Enti locali, Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le associazioni dei consumatori e altri soggetti legati ad attività funzionalmente inerenti la filiera quali imprese operanti nel settore della logistica, imprese che forniscono servizi agro meccanici o altri servizi, come la ricerca.

Tali soci non hanno diritto di voto negli organi decisionali (es. assemblea, consiglio d'amministrazione) per le attività di competenza dell'O.I..

### **4. RAPPRESENTATIVITA'**

L'O.I., ai fini del riconoscimento, deve rappresentare, nel territorio regionale o nella circoscrizione economica, un "volume significativo" ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R. 24/2000, inteso quale parte significativa della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti.

L'O.I. è ritenuta rappresentativa se il comparto agricolo rappresenta almeno il 30% della produzione regionale del prodotto o settore d'interesse.

Il prodotto rappresentato è determinato dalla somma del fatturato dei soci dell'O.I., dedotto dai bilanci e da altre scritture contabili previste per legge, o dalla somma dei volumi comunque dedotti da banche dati ufficiali (es. SIAN sistema quote latte).

Il volume globale regionale o di circoscrizione è ricavato da dati statistici ufficiali o comunque da documenti ufficiali.

### **5. CIRCOSCRIZIONE ECONOMICA**

L'O.I. opera in una circoscrizione economica - definita ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 24/2000 - ovvero in un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee. Essa può comprendere parte del territorio regionale, l'intera regione o anche più regioni limitrofe.

L'O.I. individua la circoscrizione economica nella quale intende esercitare la propria attività.

Nel caso in cui l'O.I. operi in una circoscrizione economica interregionale, la Regione Emilia-Romagna provvede al riconoscimento dell'O.I. qualora il volume globale della produzione o del commercio o della trasformazione da essa rappresentato e riferito al territorio della regione Emilia-Romagna sia pari ad almeno il 51%. Il volume globale si intende misurato sul quantitativo di prodotto agricolo o trasformato o commercializzato rappresentato dall'O.I.

In tal caso rileva il prodotto proveniente da coltivazioni e allevamenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna se si considera il settore produttivo, oppure il prodotto trasformato in stabilimenti ubicati in regione Emilia-Romagna se si considera il settore della trasformazione, oppure il prodotto commercializzato al consumatore finale in punti vendita ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.

### **6. ATTIVITA' DELL'O.I.**

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/2000, le O.I. svolgono la loro azione nella regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, e perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

- b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
- c) accrescere la valorizzazione dei prodotti, nell'ottica di un'equa ripartizione del valore tra i soggetti della filiera, avendo presente la tematica dei costi di produzione.

Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:

- a) raccogliere, elaborare e fornire le informazioni, svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente, favorendo la programmazione della produzione al fine di prevenire squilibri di mercato;
- b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria, favorendo la sottoscrizione tra i propri aderenti di contratti quadro e promuovendo, nel loro ambito, le regole in materia di certificazione etica e di responsabilità sociale dell'impresa;
- c) promuovere e valorizzare le produzioni e il settore per cui l'organizzazione viene riconosciuta;
- d) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
- e) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
- f) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
- g) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- h) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

## **7. STATUTO**

Lo statuto dell'O.I., ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2000, deve prevedere clausole idonee a:

- 1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola O.I. del medesimo settore nello stesso territorio;
- 2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad O.I. aventi sede fuori dal territorio regionale ed in particolare disciplinare i rapporti con l'eventuale O.I. nazionale;
- 3) tutelare gli interessi di tutti i comparti, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi (ad esempio mediante il sistema del voto ponderato). In particolare, la regolazione dei rapporti tra i soci deve essere disciplinata in modo da garantire una presenza equilibrata delle varie componenti; in merito si precisa che la composizione equilibrata di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) punto 3) della L.R. 24/2000, deve essere intesa come presenza di uguale numero di rappresentanti per ciascun comparto della filiera (produzione, trasformazione e distribuzione) all'interno degli organi decisionali dell'O.I. o, nel caso ciò non sia possibile, l'attribuzione di eguale peso decisionale a ciascun comparto della filiera. Nella definizione dei pesi decisionali, ai soci che operano sia nel comparto agricolo sia nel comparto della trasformazione sono attribuiti un numero di voti in relazione ed in proporzione alla loro rappresentanza sia nel comparto agricolo sia in quello della trasformazione;
- 4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti (ad esempio i 2/3 se le componenti sono due, i 4/5 se le componenti sono tre);
- 5) disciplinare le tipologie di sanzioni, fino all'esclusione, da applicare ai soci inadempienti agli obblighi associativi nel rispetto di quanto previsto dal codice civile;
- 6) inserire negli eventuali accordi promossi dall'O.I. un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi stessi;
- 7) garantire, nei procedimenti di conciliazione e nelle procedure arbitrali per controversie tra membri dell'O.I., modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
- 8) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione;
- 9) regolamentare l'adesione ad accordi, a norme comuni e a norme qualitative da parte dei soci in forma di società cooperativa che svolgono attività sia in campo agricolo che in quello della trasformazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 102/2005, all'art. 11, comma 3;

- 10) prevedere di attuare con le Organizzazioni di rappresentanza o con le imprese attive del settore del commercio e della distribuzione, nell'ipotesi in cui non facciano parte dell'O.I., progetti comuni e attività utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- 11) prevedere le modalità di riparametrazione dei pesi decisionali in conseguenza dell'ammissione o del recesso di soci.

Come previsto al paragrafo 3, possono essere soci anche altri soggetti interessati alle attività della filiera: tali soci non hanno diritto di voto negli organi decisionali (es. assemblea, consiglio d'amministrazione) per le attività di competenza dell'O.I..

Lo statuto è redatto considerando gli ulteriori requisiti previsti dal regolamento comunitario in vigore nei settori specifici, come indicato al paragrafo 9, lettere A), B) e C).

### **7.1 Tipologie di applicazione degli indennizzi**

In merito alla previsione statutaria di inserire negli accordi promossi dall'O.I. un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese socie dell'O.I. danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti tra le stesse, vengono indicate, a titolo meramente esemplificativo, alcune ipotesi nelle quali prevedere indennizzi:

- mancato rispetto dei termini di pagamento da parte delle imprese di trasformazione, di distribuzione e di commercio: prevedere la corresponsione di un interesse per il periodo di mora (es. al verificarsi di un inadempimento da parte del trasformatore su ogni importo dovuto e non versato puntualmente decorreranno gli interessi di mora calcolati secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, compresa la maggiorazione prevista all'art. 4 comma 3 per la cessione di prodotti alimentari deteriorabili);
- mancato rispetto dell'obbligo di consegna: prevedere una penale, salvo i casi di forza maggiore;
- mancato rispetto dell'obbligo di accettazione dei quantitativi contrattuali: prevedere una penale, salvo i casi di forza maggiore, da applicare alle quantità non ritirate;
- verifica della corretta valutazione qualitativa del prodotto;
- mancato rispetto dell'obbligo di ritiro da parte della trasformazione e della distribuzione e del commercio;
- applicazione unilaterale di pratiche commerciali (es. promozioni, sottocosto ecc.) non preventivamente concordate.

## **8. RAPPORTI CON ALTRE O.I.**

L'O.I. costituita a livello regionale o di circoscrizione può operare, così come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 173/1998, quale sezione regionale o interregionale di una eventuale Organizzazione Interprofessionale a carattere nazionale riconosciuta per lo stesso settore o prodotto; in tal caso lo statuto dell'O.I. deve prevedere tale eventualità e regolamentare il proprio coordinamento funzionale con l'O.I. nazionale.

## **9. REQUISITI SPECIFICI PER SETTORE**

Al fine di integrare i requisiti previsti, ai fini del riconoscimento delle O.I., dalla L.R. 24/2000 con quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente per alcuni specifici settori, si richiamano i contenuti del Reg. (CE) 1234/2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

Per completezza espositiva si riporta il contenuto, suddiviso per singolo settore, degli articoli del suddetto Regolamento attualmente applicabili:

### **A) O.I. SETTORE ORTOFRUTTICOLO**

*Ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera c), del Reg. (CE) 1234/2007 le O.I. del settore Ortofrutticolo, ai fini del riconoscimento, svolgono due o più tra le seguenti attività in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori:*

1. *migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;*
2. *contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;*
3. *redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;*

4. *valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;*
5. *fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*
6. *ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;*
7. *mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;*
8. *valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;*
9. *promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;*
10. *definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis al Reg. (CE) 1234/2007, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali.*

*Ai sensi dell'art. 125 duodecies, comma 1, lettera e), del Reg. (CE) 1234/2007, le O.I. del settore ortofrutticolo, possono essere riconosciute a condizione che non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 176 bis, paragrafo 4, del citato regolamento, ovvero accordi, decisioni e pratiche concordate che:*

- a. *possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;*
- b. *possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;*
- c. *possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;*
- d. *comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;*
- e. *possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.*

Qualora un'O.I. del settore ortofrutticolo operi in più regioni, nell'ambito di una circoscrizione economica, l'organizzazione deve dimostrare, ai sensi dell'art. 125 duodecies, comma 1, lettera b), del Reg (CE) 1234/2007, una rappresentatività minima in ciascuna delle regioni di operatività, pari al 10% della produzione regionale del prodotto o settore d'interesse, definita sulla base di dati statistici ufficiali o, comunque, di documenti ufficiali.

Tale verifica è effettuata con il coinvolgimento delle regioni interessate.

## **B) O.I. SETTORE VITIVINICOLO**

*Ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera c), del Reg. (CE) 1234/07 le O.I. del settore Vitivinicolo, ai fini del riconoscimento, svolgono almeno una delle seguenti attività, in una o più regioni della Comunità, nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:*

1. *migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;*
2. *contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;*
3. *redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;*
4. *valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;*
5. *fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*
6. *ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;*
7. *mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della commercializzazione e della vinificazione;*
8. *valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;*
9. *promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;*
10. *per il settore vitivinicolo:*

- *fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,*
- *incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,*
- *realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.*

### C) O.I. SETTORE OLIO D'OLIVA E OLIVE DA TAVOLA

*Ai sensi dell'art. 123, comma 1, lettera c), del Reg. (CE) 1234/2007 le O.I. del settore olio d'oliva e olive da tavola, ai fini del riconoscimento, perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:*

1. *concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;*
2. *adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;*
3. *promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;*
4. *svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato.*

## 10. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

L'Organizzazione interessata presenta domanda alla Regione Emilia-Romagna per ottenere il riconoscimento come O.I. regionale o di circoscrizione, ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco regionale.

L'istanza, in bollo, deve essere presentata a: "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

La sottoscrizione di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza ovvero nel caso in cui l'istanza medesima sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, da trattenere agli atti.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione di:

- ragione sociale;
  - legale rappresentante;
  - sede legale;
  - eventuale sede operativa;
  - recapito telefonico, numero di fax, eventuale sito Internet ed indirizzo di posta elettronica, anche certificata;
  - prodotto o prodotti o settore per cui si chiede l'iscrizione;
  - delimitazione del territorio della circoscrizione (Province o Regioni in cui l'O.I. intende operare);
- indicazione delle attività, tra quelle previste al paragrafo 6 e al paragrafo 9, lettere A), B) e C), che l'O.I. si impegna a svolgere, in relazione al settore di riferimento.

Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 24/2000, in particolare:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
  - a) il riconoscimento di personalità giuridica;
  - b) l'indicazione del numero e delle generalità dei soci (denominazione, indirizzo sede legale ed eventuale sede operativa), raggruppati per comparto;
  - c) che presso la sede dell'O.I. sono conservati copia degli statuti dei soci (persone giuridiche) e delle delibere con cui è stata approvata l'adesione degli stessi all'O.I.;
  - d) la rappresentatività della costituenda O.I. secondo quanto precisato al paragrafo 4, indicando in particolare il volume o fatturato del prodotto, rappresentato dalla O.I. stessa, in termini assoluti e in percentuale rispetto al volume globale regionale o di circoscrizione;
  - e) che i soci non sono aderenti ad altra O.I. per lo stesso prodotto o settore e nello stesso territorio (anche sulla base delle dichiarazioni dei soci conservate presso la medesima O.I.).
- copia autentica della deliberazione dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di iscrizione;

- relazione programmatica triennale che evidenzi in particolare lo sviluppo delle attività dichiarate in domanda.

## **11. ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO**

L'istruttoria - finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni - è effettuata dal Servizio competente, che può avvalersi del supporto tecnico di altri Servizi della Regione, delle Regioni eventualmente interessate, anche mediante l'acquisizione di pareri o per particolari attività di controllo.

Il Servizio competente può richiedere, in fase di istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede dell'O.I. o dei soci aderenti, se ritenuti necessari.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale, sottoscritto dai funzionari preposti e trasmesso al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto formale, al riconoscimento e all'iscrizione nell'Elenco, individuando i prodotti o settori di riconoscimento, nonché il relativo ambito territoriale.

Il procedimento di riconoscimento ed iscrizione dell'O.I. nell'Elenco deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, salvo le sospensioni o le proroghe dei termini disciplinate dalla legge.

Il provvedimento di iscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e comunicato all'Organizzazione interessata.

Dell'iscrizione viene data comunicazione al MIPAAF ed alle altre Regioni eventualmente interessate.

### ***11.1 O.I. settore vitivinicolo***

Qualora la domanda di riconoscimento sia presentata da un'O.I. del settore vitivinicolo, il termine del procedimento è fissato in quattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

### ***11.2 O.I. settore ortofrutticolo***

Qualora la domanda di riconoscimento sia presentata da un'O.I. del settore ortofrutticolo, dopo la conclusione dell'istruttoria, la Regione trasmette alla Commissione europea la domanda di riconoscimento, il verbale istruttorio e tutti i documenti necessari a dimostrare la rappresentatività e l'attività, nonché tutti gli ulteriori elementi di valutazione necessari al riconoscimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 125 duodecies, comma 2 del Reg. CE n. 1234/2007.

Entro due mesi dalla notifica la Commissione può opporsi al riconoscimento.

Decorso il termine dei due mesi dalla notifica senza che la Commissione si sia opposta ed entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile del Servizio adotta il provvedimento di riconoscimento ed iscrive l'O.I. nell'elenco.

Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività previste dall'art. 123, paragrafo 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto dal Reg. CE n. 1234/2007.

## **12. ELENCO REGIONALE**

E' istituito l'Elenco regionale di cui all'art. 2 della L.R. 24/2000.

Tale elenco comprende per ciascuna O.I. iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale, della sede operativa e del prodotto o dei prodotti o del settore per cui si richiede l'iscrizione, del territorio di operatività e l'eventuale individuazione quale sezione regionale o interregionale di una O.I. nazionale.

L'Elenco può essere tenuto sia su supporto informatico che su supporto cartaceo.

E' articolato in 2 sezioni: una sezione in cui sono iscritte le O.I. riconosciute direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, e una sezione in cui sono iscritte le O.I. che operano quale sezione regionale o interregionale di una O.I. nazionale.

Le O.I. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione.

Il Responsabile del Servizio competente provvede:

- all'iscrizione delle O.I. in possesso dei requisiti previsti;
- all'aggiornamento dell'iscrizione;
- all'eventuale sospensione o cancellazione delle O.I. dall'Elenco.

I relativi provvedimenti, ad esclusione dell'eventuale sospensione, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Servizio competente trasmette i provvedimenti di iscrizione e comunica gli aggiornamenti al MIPAAF ed alle altre Regioni eventualmente interessate.

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'O.I. di comunicare alla Regione Emilia-Romagna -Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, ogni variazione e di trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia degli atti con cui l'O.I. provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, la composizione dell'organo direttivo.

Il Responsabile del Servizio competente, con proprio atto formale, provvede all'aggiornamento dell'Elenco solo nel caso siano stati modificati elementi sostanziali, quali la ragione sociale, la sede legale e sede operativa.

Per eventuali ulteriori aggiornamenti si procede alla semplice annotazione della modifica sull'Elenco regionale.

### **13. ATTIVITA' DELL'O.I.**

Le O.I. iscritte all'Elenco regionale, successivamente al primo triennio di operatività, presentano entro il 30 ottobre dell'anno precedente il nuovo triennio, una ulteriore relazione programmatica triennale, che evidenzi in particolare lo svolgimento delle attività dichiarate nella domanda d'iscrizione oppure una o più tra quelle indicate al paragrafo 6 e al paragrafo 9, lettere A), B) e C), che l'O.I. si impegna a svolgere, in relazione al settore di riferimento.

Quanto indicato nella relazione programmatica è oggetto di verifica da parte del Servizio competente.

### **14. CONTROLLI PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI E IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'**

Il Servizio competente verifica periodicamente, in applicazione dell'art. 8, comma 1 della L.R. 24/2000, il mantenimento dei requisiti previsti all'art. 5 della medesima legge, così come specificati nelle presenti disposizioni applicative.

Ai fini del controllo del mantenimento dei requisiti d'iscrizione all'Elenco, le O.I. iscritte hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla "Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria – Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, Viale della Fiera n. 8 – 40127 Bologna", entro il 31 marzo di ogni anno, i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla L.R. 24/2000 e dalle presenti disposizioni per l'iscrizione all'Elenco regionale delle O.I., evidenziando in particolare la rappresentatività della O.I. secondo quanto precisato al paragrafo 4, il volume o fatturato del prodotto, rappresentato dalla O.I. stessa, in termini assoluti e in percentuale rispetto al volume globale regionale o di circoscrizione;
- elenco aggiornato dei soci al 31/12 dell'anno precedente (eventualmente in formato Excel) con indicazione della denominazione, della sede legale e della eventuale sede operativa, suddivisi per comparto;
- relazione descrittiva dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riguardo a quelle che l'O.I. si è impegnata a svolgere in sede di domanda d'iscrizione, tra quelle indicate al paragrafo 6 e al paragrafo 9, lettere A), B) e C), in relazione al settore di riferimento, eventualmente corredata da documenti, studi e deliberazioni prodotte.

Ai fini dei controlli di cui sopra, potranno inoltre essere richieste tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari, eventualmente anche su supporto elettronico.

Con cadenza almeno triennale, sono inoltre svolte visite ispettive presso la sede dell'O.I. Tali visite saranno documentate in apposito verbale.

Nel corso delle visite ispettive sono oggetto di controllo:

- libro soci;
- statuti e delibere di adesione dei soci;
- deliberazioni degli organi decisionali in merito all'attività;
- verifica sulla elaborazione dei dati di rappresentatività indicati nella documentazione inviata ai fini del

mantenimento dell'iscrizione, mettendo a disposizione i documenti di supporto (es. bilancio, altri documenti contabili, ecc.).

L'istruttoria può essere svolta avvalendosi della collaborazione di altri Servizi della Regione, delle Regioni eventualmente interessate, anche mediante l'acquisizione di pareri o per particolari attività di controllo.

L'istruttoria si conclude con la redazione di un verbale, sottoscritto dai funzionari preposti e trasmesso al Responsabile del Servizio competente, che attesta il mantenimento dei requisiti previsti o, in caso contrario, dispone l'adozione degli provvedimenti conseguenti.

In applicazione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/2000 il Responsabile del Servizio competente provvede, in relazione alla natura e gravità delle inadempienze riscontrate, a diffidare l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni violate concedendo un termine da 1 a 12 mesi e disponendo l'immediata sospensione dall'Elenco.

Nel caso permanga la situazione di inadempienza, il Responsabile del Servizio competente, sulla base di apposito verbale tecnico, dispone la cancellazione dell'O.I. dall'Elenco regionale.

Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna e comunicato all'O.I..

La Regione può svolgere i controlli sopra indicati anche attraverso attività di monitoraggio in corso d'opera per la verifica del corretto svolgimento delle attività previste all'art. 6, comma 2, della L.R. 24/2000, e in particolare alle lettere b) e g), ovvero in merito all'applicazione di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria e il rispetto da parte degli associati, nonché in relazione ad eventuali regole di produzione e di commercializzazione, definite dall'O.I., più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.

L'attività di monitoraggio di cui sopra può essere svolta anche con l'ausilio delle Province eventualmente interessate; nel caso di O.I. che operano in una circoscrizione interregionale sono coinvolte anche le altre Regioni.

In particolare, la Regione può svolgere il monitoraggio delle attività dell'O.I. anche in corso d'opera, stabilendo con atto del Responsabile del Servizio competente le modalità tecniche e le tempistiche di dettaglio, tenuto conto delle specificità dei diversi settori o prodotti.